

Regolamento per le funzioni amministrative attribuite ai Comuni per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

modificata dalla Legge regionale 33 del 3 giugno 2008 e s.m.i.

Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.2012

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ha per oggetto la gestione delle attività di cui alla Legge Regionale n. 38/2004 s.m.i e del relativo regolamento di attuazione n. 11/R/2009 e in particolare disciplina:

- a) le procedure per il rilascio del permesso di ricerca;
- b) le procedure per il rilascio della concessione di coltivazione;
- c) il monitoraggio delle attività e il controllo del rispetto degli obblighi assunti dal titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione;

Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento ha la finalità di garantire omogeneità, qualità e trasparenza delle procedure, relativamente ai processi autorizzativi e allo sviluppo qualificato delle attività economiche e degli atti di programmazione connessi alla valorizzazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali.

Il Servizio *comunale competente* assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti che utilizzano le acque minerali, di sorgente e termali, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

L'organizzazione del Servizio deve essere improntata a garantire economicità efficienza ed efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Funzioni

Il Servizio assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:

- a) Amministrativo, per la gestione del procedimento per le procedure relative al rilascio del permesso di ricerca ed al rilascio della concessione di coltivazione;
- b) Relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni;
- c) Informativo, per l'assistenza e l'orientamento ai cittadini;
- d) Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e delle potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
- e) Gestionale, per la realizzazione e gestione di un sistema informativo territoriale.

Art. 5 - La Struttura del Servizio

La struttura operativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle amministrazioni, enti o aziende competenti e responsabili nelle singole materie e/o procedimenti di competenza della Regione Toscana.

Le attività del Servizio sono assicurate dal personale interno della struttura comunale e per gli aspetti più propriamente tecnici, dalle strutture regionali nei modi e nei tempi previsti dal protocollo

d'intesa tra Regione Toscana e Anci-Toscana approvato con delibera della GRT n. 908 del 25/10/2010 al quale il Comune di Montepulciano ha aderito con Delibera di G.C. n. 40 / '11

Art. 6 - *Compiti del Servizio*

Il Servizio gestisce il procedimento e sovrintende a tutte le attività necessarie al suo buon funzionamento, in particolare:

- fornisce consulenza e assistenza ai soggetti presentatori delle istanze o ai titolari di autorizzazioni alla ricerca o di concessioni di coltivazione, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento;
- si pronuncia sulla conformità delle istanze e degli allegati alle istanze presentate per l'autorizzazione alla ricerca o la concessione alla coltivazione;
- acquisisce dal soggetto presentatore dell'istanza o dal concessionario tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente; la invia, ove necessario, alle Amministrazioni, alle Aziende e agli altri Enti competenti nel procedimento e ne acquisisce i relativi provvedimenti;
- segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni competenti, interpellando gli uffici e svolgendo, in caso di bisogno, funzione di stimolo e di sollecitazione;
- indice le Conferenze dei Servizi su delega generale conferita dai Sindaci dei comuni convenzionati o su richiesta dell'interessato;
- cura che siano effettuate le audizioni con i soggetti presentatori delle istanze o con i titolari di autorizzazioni alla ricerca o di concessioni di coltivazione, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;
- cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati;
- sovrintende, ove questo sia previsto, alla gestione informatica e telematica del procedimento;
- collabora con la Regione per la programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale.

Capo II – Del permesso di ricerca

Art. 7 - *Procedimento per il rilascio del permesso di ricerca (L.R. 38/2004 - art. 9 - co. 1)*

Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca sono indirizzate al Servizio del Comune nell'ambito del procedimento.

Le modalità di protocollazione dell'istanza sono quelle ordinarie stabilite dal Regolamento

La data dalla quale far decorrere i termini procedurali è quella del ricevimento della pratica da parte del protocollo. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta.

Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dalla data di ricevimento contenuta nell'avviso stesso

Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta inammissibile, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni lavorativi, indicando le cause di inammissibilità.

Il procedimento si deve concludere con un provvedimento espresso emesso dal Servizio e contenente tutti gli atti, pareri, nulla osta ed autorizzazioni comunque denominati, richiesti agli Enti e/o Uffici.

A tale scopo i referenti del Servizio assicurano ampia informazione all'utente che vi si rivolge, fornendo inoltre gli elementi utili alla redazione dell'istanza, per quanto di competenza, ed indicando inoltre il nominativo ed i dati del Responsabile del Servizio cui l'utente dovrà rivolgersi.

Il Servizio dopo aver effettuato un esame formale e di completezza della documentazione ricevuta che dovrà essere conforme ai contenuti previsti dalla normativa regionale e richiamati all'art. 4, commi 2 e 3, del presente regolamento, richiede, i relativi atti istruttori e/o pareri tecnici agli Enti e/o Uffici preposti, provvedendo allo scopo a trasmettere entro 10 giorni lavorativi dalla data di protocollazione, tutta la documentazione necessaria al fine dell'acquisizione del relativo atto di competenza.

Il tempo previsto per la trasmissione da parte degli Enti degli atti di propria competenza al Servizio è fissato di norma in 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Per casi complessi o in corrispondenza di situazioni particolari che possano determinare l'impossibilità da parte di uno degli Enti di rispettare i tempi sopra indicati, i termini in oggetto possono essere prorogati per non più di 30 giorni, previo accordo tra il Responsabile della Struttura ed il Responsabile dell'Ente terzo che ne fa richiesta.

Il Responsabile del Servizio comunica la proroga concordata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

In caso di eventuale richiesta di integrazioni, per poter consentire di richiedere, una sola volta, tali integrazioni, il Responsabile del Servizio attiva le opportune forme di collaborazione e di consultazione con gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento, in maniera da concordare congiuntamente la richiesta stessa, in modo completo e in un'unica soluzione.

In caso di richiesta di integrazioni, i termini del procedimento vengono sospesi sino ad avvenuta ricezione delle suddette integrazioni, e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione delle stesse.

Le integrazioni, da parte del presentatore dell'istanza, devono essere inoltrate al Servizio in modo completo e in un'unica soluzione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, alla scadenza del quale il Servizio archivia e restituisce la pratica al richiedente.

A tal proposito, il Servizio dovrà indicare agli Enti Terzi, nella lettera di trasmissione della documentazione integrativa, i termini entro i quali gli atti di assenso, comunque denominati, ovvero l'eventuale diniego, devono essere notificati dal all'interessato.

Nel caso del mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà convocata la Conferenza dei Servizi.

Nel caso in cui l'istruttoria della pratica si concluda positivamente, il Servizio assume gli atti istruttori nell'ambito del provvedimento finale, sia esso costituito da un solo atto oppure da ulteriori atti di competenza dei vari Enti/Uffici/Aziende.

1. Il Servizio rilascia il provvedimento finale di cui al precedente comma.

Art. 8 - Accesso ai fondi

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della Legge regionale, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o

cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal comune competente. Tale termine è stabilito in 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta.

La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.

Art. 9 - *Canone annuo per il permesso di ricerca*

Il Comune nel cui ambito territoriale ricade il permesso di ricerca, rilasciato con il provvedimento di cui all'art. precedente del presente regolamento, stabilisce con propria autonoma decisione il canone annuo, previsto all'art.10, comma 1, della Legge Regionale n. 38/2004, che il titolare del permesso di ricerca è tenuto a corrispondere all'atto del rilascio del permesso pena decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.

I canoni annui successivi alla prima annualità dovranno essere corrisposti entro i 30 giorni successivi la scadenza del primo anno di ricerca, pena la decadenza del permesso di ricerca.

Nel caso di rilascio di permesso di ricerca su aree ricomprese in più Comuni, il canone sarà versato in modo proporzionale alle aree interessate dalla ricerca.

Art.10 - *Conferenza dei Servizi*

Nel caso di pronuncia negativa di un Ente entro i termini previsti dal presente regolamento, la pronuncia è trasmessa dal Servizio al richiedente entro 10 giorni e il procedimento si intende concluso.

Il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere al Servizio di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

In caso non si pervenga all'acquisizione di tutti gli atti istruttori, comunque denominati, nell'ambito del procedimento semplificato, entro i termini previsti dalla vigente legislazione, il Servizio convoca la Conferenza dei Servizi.

Alla Conferenza di Servizi gli Enti assicurano la loro presenza con personale qualificato ad esprimere il relativo parere di competenza.

La partecipazione alla Conferenza deve essere assicurata, anche nel caso in cui gli Enti abbiano già espresso il proprio parere di competenza, nell'ambito del procedimento semplificato.

L'indizione della Conferenza dei Servizi ed il suo svolgimento si effettuano ai sensi dell'art 14 e segg. della legge n. 241/90 e s.m.i.

Nei casi giudicati dal Servizio di particolare complessità e/o notevole rilevanza economico-occupazionale per il territorio, il Responsabile promuove conferenze dei Servizi preliminare.

Art. 11 - *Riscossione diritti e spese istruttorie*

1. Le modalità di riscossione dei diritti comunali e delle spese istruttorie sono disciplinate da appositi atti interni del Comune e da accordi con gli Enti Terzi.

Capo III – Della concessione di coltivazione

Art 12 - Procedura per il rilascio della concessione di coltivazione (L.R. 38/2004 - art. 14 - co. 12)

Il comune interessato dal permesso di ricerca stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della Legge regionale.

A tal fine il Comune richiede al ricercatore di presentare la documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di ricerca, costituita da una relazione esplicativa, dall'elenco delle spese sostenute e relative fatture di pagamento adeguatamente quietanzate.

Il Comune provvederà con atto di Giunta Comunale all'approvazione della documentazione di spesa, maggiorata del 20%, che dovrà essere impegnata in apposito capitolo di spesa ed accertata in apposito capitolo di entrata per essere, al momento dovuto, versata al ricercatore nel caso di non assegnazione della concessione. Corrispondentemente il Comune dovrà attivarsi per richiedere l'identica somma al vincitore della procedura come indicato al comma 10 dell'art.14 della Legge.

Il Servizio avvia la procedura di evidenza pubblica, di cui alla Legge regionale n. 38/2004, art. 14, comma 4. per il rilascio della concessione di coltivazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 38/2004 e del Regolamento Regionale n. 11/R/2009, provvedendo alla stesura ed alla pubblicazione di un avviso di procedura pubblica e del relativo schema di convezione.

Il Giunta Comunale approva con proprio atto l'avviso di procedura pubblica e il relativo schema di convenzione e ne dà comunicazione al Servizio per le successive modalità di pubblicazione.

Le spese di pubblicazione e di rimborso per le partecipazioni dei membri della Commissione sono a carico del Comune.

Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica per il rilascio del concessione di coltivazione sono presentate al Servizio competente.

Le modalità di protocollazione dell'istanza saranno stabilite nel bando di evidenza pubblica.

La data dalla quale far decorrere i termini procedurali è quella indicata nel bando di evidenza pubblica.

All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta.

Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dell'avviso stesso.

La commissione appositamente costituita esaminerà le istanze pervenute entro i termini stabiliti dal bando e comunque non superiori a 90 dalla data fissata per la presentazione delle istanze.

La Commissione Tecnica è composta da:

- *il Responsabile del Servizio in qualità di presidente;*
- *il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune*
- *il geologo componente la Commissione comunale per il Paesaggio*

Le istanze dovranno essere presentate complete di tutti gli elaborati tecnici indicati all'art. 14, commi 5 e 6, della Legge e dell' art. 17 del Regolamento. Regionale e dovranno essere contenute in un unico plico sigillato e chiuso come meglio sarà indicato nell'avviso di procedura pubblica.

La valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione Tecnica con i criteri stabiliti all'art. 14, commi 7 e 8, della Legge.

All'atto di insediamento la Commissione provvederà a stabilire gli elementi e i criteri di valutazione delle istanze pervenute per una loro corretta relativa comparazione. Nel corso dei lavori la Commissione redigerà un apposito verbale per ciascuna seduta. Al termine dei lavori la

Commissione provvederà a redigere una classifica delle istanze ammissibili, formulando l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato.

Il Servizio procederà quindi alla verifica del primo classificato al riguardo degli ulteriori requisiti indicati al comma 11 dell'art. 14 e procederà agli adempimenti tecnico-amministrativi indicati all'art. 15, comma 4, della Legge.

Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune la somma individuata al precedente comma 2, al momento del rilascio della concessione di coltivazione; per tale adempimento il Comune invita con raccomandata A.R. il primo aggiudicatario a corrispondere quanto dovuto nel termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

In mancanza di tale adempimento, la concessione non sarà rilasciata e verrà con apposito atto di Giunta Comunale dichiarato decaduto il primo classificato e si procederà con il secondo classificato.

Art. 13 - Provvedimento finale di concessione di coltivazione

1. Il rilascio della concessione di coltivazione si concluderà con un unico provvedimento, con il quale si approva la documentazione prevista all'art. 15, commi 1 e 2, della Legge e all'art.19 del Regolamento Regionale.
2. Il Comune provvede, nella fase propedeutica al rilascio della concessione, con propri atti autonomi a:
3. definire i canoni per la concessione nei termini di cui all' art. 22 della Legge, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria tecnica;
4. alla stipula della convenzione presso un notaio di gradimento del Comune con spese a totale carico del concessionario

Art. 14 – Deposito cauzionale

1. Ai sensi dell'art.17 della Legge regionale, a fronte degli obblighi inerenti la concessione ed in relazione alla natura e all'entità di essi, il concessionario è tenuto a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal comune competente, a partire da un minimo di euro 75.000,00.
2. Il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.
3. In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell' articolo 28 , comma 1, della legge, l'importo della fideiussione è finalizzato dal competente comune ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.

Art. 15 – Rinnovo della concessione

1. Ai sensi dell'art.26 della Legge regionale, il concessionario interessato al rinnovo deve presentare la relativa istanza entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi precedenti la scadenza prevista.

2. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera b) della Legge regionale.